

avviare le procedure di selezione dei partecipanti per l'assegnazione delle frequenze che si svolgeranno, come previsto dal regolamento dell'Autorità, mediante un'asta a rilanci multipli basata sull'importo offerto.

■ 2.7. Le controversie tra operatori nei settori delle telecomunicazioni e internet

Gli interventi in materia di contenzioso tra Operatori di comunicazione elettronica

L'Autorità, oltre a gestire la conclusione delle 11 controversie insorte tra Organismi di telecomunicazioni ancora aperte dall'anno precedente, nel corso del periodo compreso tra il mese di aprile 2006 e maggio 2007, è stata investita della risoluzione di 33 controversie.

Nel corso delle attività istruttorie relative alla risoluzione di tali controversie, si è rilevata, in un numero significativo di casi, la volontà delle parti di pervenire a un accordo nel corso della fase di conciliazione o della stessa fase istruttoria, grazie anche al supporto collaborativo fornito dagli Uffici competenti dell'Autorità nel corso di tutte le fasi istruttorie.

In merito alle controversie che non si sono risolte in fase istruttoria e che sono state, quindi, deferite all'Autorità, appare utile notare che la loro risoluzione è stata semplificata prendendo a riferimento gli interventi regolamentari di carattere generale, quali, ad esempio, quello effettuato sui prezzi di terminazione sulle reti fisse e sui prezzi di terminazione sulle reti mobili, adottati a seguito delle analisi di mercato.

Inoltre giova evidenziare come la chiarezza della regolamentazione adottata in taluni settori abbia, peraltro, consentito di registrare un minor numero di controversie tra operatori, le quali si sono concentrate su temi specifici, quali ad esempio il prezzo di interconnessione di terminazione inversa tra l'operatore *incumbent* e gli operatori concorrenti.

Oltre a tali aspetti regolamentari, la maggior parte delle controversie ha riguardato la contestazione di mancati o errati pagamenti relativi alla fornitura di servizi di telecomunicazione, nonché l'interpretazione delle modalità di tariffazione di alcuni servizi.

Nella tabella 2.15 è evidenziato il dettaglio relativo alle controversie avviate nel periodo aprile 2006 – maggio 2007 con lo stato attuale del relativo procedimento.

Tabella 2.15. *Dati istanza*

Data					
Arrivo	Protocollo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
14/4/06	17326	Seletel's	Elinet	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Rigetto istanza
26/4/06	18293	Elinet	Seletel's	Contestazione fatture e chiusura servizio CPS	Mancata conciliazione
9/5/06	19942	Ergo Italia	BT Albacom	Mancato pagamento provvigioni contrattuali	Mancata conciliazione
9/5/06	19343	E-via	Grapes Network / Eutelia	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Mancata conciliazione
10/5/06	19182	Eutelia	Telecom Italia	Mancata corresponsione ricavi per servizi 0878	Definizione della CIR
16/6/06	26658	Tele2	Telecom Italia	Contestazione tariffazione servizio di transito	In corso
4/7/06	28451	TAG	Vive la Vie	Risarcimento danni per distacco propri utenti	Rigetto istanza
27/7/06	31248	Welcome Italia	Telecom Italia	Contestazione indebita disattivazione utenti in CPS	In corso
27/7/06	31156	H3G	Vodafone	Contestazione prezzo servizio di terminazione su H3g	Definizione della CIR
27/7/06	31129	TAG S.p.A.	Vive la Vie	Contestazione indebita interruzione del servizio di portabilità	Archiviata
24/8/06	33632	Teleunit	Telecom Italia	Contestazione fatturazione e applicazione procedura antifrode	In corso
6/9/06	36245	H3G	Telecom Italia	Contestazione modalità di fatturazione per terminazione SMS	Mancata conciliazione
18/9/06	37007	KPNQwest	Telecom Italia	Risarcimento danni per disapplicazione prezzi circuiti parziali	Rinuncia per accordo
28/9/06	38079	E-via	Elitel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Accordo
28/9/06	38081	E-via	Blixer - Elitel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Accordo
5/10/06	39776	Seletel's	Elinet	Risarcimento danni per interruzione servizio CPS	Rigetto istanza
9/10/06	40267	Fastweb	Telecom Italia	Risarcimento danni per prezzi fisso- mobile inferiori a terminazione	Mancata conciliazione

Data					
Arrivo	Protocollo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
15/11/06	51938	TNET	Telecom Italia	Contestazione fatture per servizi ADSL senza fonia	Mancata conciliazione
22/11/06	56531	Multilink	Telecom Italia	Prezzo per il servizio di interconnessione inversa	Mancata conciliazione
22/11/06	56531	Ergo Italia	BT Albacom	Mancato pagamento provvigioni per acquisizione utenti/servizi	Rigetto istanza
11/12/06	62237	Leadercom	Elitel	Risarcimento danni per interruzione del servizio ai propri utenti	Mancata conciliazione
11/12/06	62112	Fastweb	Telecom Italia	Tariffe di TI fisso- mobile/violazione obbligo orientamento a costi	In corso
20/12/06	666536	H3G	Telecom Italia	Accertamento diritto a ricevere importi relativi al traffico sms	In corso
28/12/06	67309	Telegate	Telecom Italia	Numerazione 12xy richiesta applicazione tariffe di OIR	In corso
4/1/07	663	1288	Telecom Italia	Numerazione 12xy richiesta applicazione tariffe di OIR	In corso
19/2/07	11700	Brennercom	Telecom Italia	Interconnessione inversa	Mancata conciliazione
27/2/07	13294	Freeway	Telecom Italia	Interconnessione inversa	In corso
21/3/07	19225	Ambrogio	Eutelia	Risarcimento danni per mancati servizi	In corso
21/3/07	19226	Grapes N. S.	Telecom Italia	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Rinuncia per accordo
10/05/07	30195	PIU' Uno International S.p.A.	M-Three Satcom S.r.l.	Indebita interruzione del servizio contestazione fatture	In corso
11/05/07	30528	Multilink	Telecom Italia	Interconnessione inversa	In corso
23/05/07	33640	E-via	Elitel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	In corso
23/05/07	33641	E-via	Mediterranea TLC	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	In corso

Fonte: Autorità

Si evidenzia che attualmente l'Autorità è impegnata nello svolgimento dell'attività finalizzata alla revisione del regolamento relativo alla risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni al fine di adeguarlo agli sviluppi normativi e di recepire alcuni miglioramenti suggeriti dalla prassi applicativa.

■ 2.8. L'audiovisivo

La televisione digitale terrestre

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2006 e aprile 2007, si è data prima attuazione al programma determinato con la delibera n. 163/06/CONS recante "Atto di indirizzo - approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale".

Tale atto di indirizzo individua, tra l'altro, la necessità di procedere all'aggiornamento della regolamentazione della televisione digitale terrestre in base all'adozione di criteri che rendano effettiva e sostanziale la cessione del 40% della capacità trasmissiva, prevista dalla legge n. 66/2001; in esecuzione di tale prescrizione, al fine di favorire il pluralismo e di accelerare la transizione al digitale terrestre, nonché di creare le condizioni per un'offerta di qualità uniforme su tutto il territorio nazionale, l'Autorità ha previsto l'allocazione del 40% della capacità trasmissiva nei *multiplex* digitali degli operatori nazionali che hanno già completato le proprie reti (delibera n. 109/07/CONS).

Il medesimo provvedimento regolamentare dispone che le emittenti che hanno già completato le proprie reti digitali debbano comunicare la situazione della propria capacità trasmissiva a disposizione di terzi e i contratti già in corso, che saranno salvaguardati così come lo spazio rimasto libero. Inoltre, tramite l'espletamento di una procedura competitiva sarà assegnata la capacità trasmissiva agli Editori indipendenti, alle emittenti nazionali che richiedano il completamento della copertura delle proprie reti e alle emittenti locali che non dispongono di impianti in tecnologia digitale. Per queste ultime è stato riservato uno spazio maggiore, rispetto alle iniziali previsioni, finalizzato a una capacità trasmissiva anche al di fuori delle aree *all digital*, ossia quelle destinate per prime allo *switch-off* dell'analogico e, quindi, al passaggio definitivo al digitale terrestre.

Un disciplinare di gara, con una procedura competitiva, consentirà di assegnare la capacità trasmissiva per un terzo agli Editori indipendenti, per un terzo alle emittenti nazionali che richiedano il completamento della copertura delle proprie reti e per un terzo alle emittenti locali che non dispongono di impianti in tecnologia digitale.

Tale programma sarà attuato da una Commissione di cinque esperti, tre indicati dall'Autorità e due dal Ministero delle comunicazioni.

Sempre in attuazione dell'atto di indirizzo, l'Autorità ha fornito il proprio supporto al Ministero delle comunicazioni durante la Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC06), organizzata dal Settore radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno del 2006, per trattare il tema della pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la radiodiffusione televisiva), nei Paesi della Regione 1, situati a ovest del meridiano 170°E e a nord del parallelo 40°S e nella repubblica islamica dell'Iran.

Lo stesso atto di indirizzo, individua una serie di attività finalizzate alla revisione e all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e alla realizzazione di una razionale conversione del sistema radiotelevisivo dalla tecnica analogica a quella digitale.

Per quanto attiene alle azioni finalizzate alla revisione del piano di assegnazione delle frequenze e alla realizzazione di un piano di attuazione progressivo per aree geografiche, esse sono già in fase di studio e saranno sviluppate a completamento della prima fase del lavoro per l'implementazione del catasto nazionale delle frequenze, posto in essere con l'adozione della delibera n. 502/06/CONS che ha approvato il regolamento per l'istituzione della sezione speciale del Registro Operatori di Comunicazione (ROC), relativa alle infrastrutture di diffusione site sul territorio nazionale, così come previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 5 della legge n. 249/1997.

L'acquisizione dei dati radioelettrici degli impianti delle emittenti televisive e sonore, queste ultime solamente per quanto attiene alla radiodiffusione digitale (T-DAB), per la relativa iscrizione nell'apposita sezione del ROC, ha interessato circa 600 imprese esercenti l'attività radiotelevisiva per un numero complessivo di impianti radioelettrici gestiti pari a oltre 24.000.

Le conseguenti e necessarie attività di verifica, hanno portato a constatare che, per circa 200 emittenti, i dati sono insufficienti, palesemente errati o non congruenti e si è, pertanto, proceduto al reperimento di ulteriori dati.

Inoltre, i dati acquisiti sono stati oggetto di un primo confronto con quelli in possesso del Ministero delle comunicazioni, in esito al quale è emerso un allineamento su più del 90% degli impianti totali, tra nazionali e locali. I riscontri sono tuttora in corso in ragione della natura dinamica di entrambi gli archivi i cui dati vengono aggiornati pressoché su base giornaliera da entrambe le amministrazioni. Ulteriori riscontri saranno effettuati anche attraverso la realizzazione di elaborazioni più sofisticate, condotte con opportuni strumenti di simulazione e finalizzate a evidenziare, in maniera puntuale, le situazioni di copertura dei singoli impianti di diffusione.

L'acquisizione dei dati amministrativi e tecnici, relativi all'istituzione della sezione speciale degli impianti, ha consentito, inoltre, la regolarizzazione delle posizioni di quelle Emittenti che non avevano nel tempo provveduto alla relativa iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione (cfr. paragrafo 2.12).

Per quel che concerne gli aspetti strettamente tecnici si è avviato un primo programma di verifiche tecniche sul territorio il cui proseguimento vedrà la collaborazione, oltre che della Polizia postale e delle comunicazioni (cfr. paragrafo 3.7), del Ministero delle comunicazioni.

Tali verifiche, al momento, hanno riguardato alcuni impianti dislocati in prossimità delle zone di confine nelle regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia e alcune zone lungo il versante Adriatico prospicienti alla Slovenia e alla Croazia.

Per la predisposizione del nuovo piano di assegnazione è, comunque, imprescindibile la conoscenza delle modalità di attuazione dell'accordo internazionale di Ginevra (RRC06) il quale, siglato dall'Italia a luglio 2006, necessita dell'avvio delle attività di coordinamento con gli Stati esteri da parte del Ministero delle comunicazioni, attività cui l'Autorità fornirà il proprio contributo.

Gli interventi in materia di vigilanza aventi a oggetto il sistema unico di accesso condizionato nella televisione digitale

Nel corso del periodo compreso tra il mese di maggio 2006 e aprile 2007, l'Autorità ha svolto un'intensa attività di vigilanza con riferimento all'accesso condizionato nella televisione satellitare, al fine di valutare gli effetti prodotti dall'adozione di un sistema unico di accesso condizionato sul mercato dei sistemi e dei prodotti.

Tale scelta, infatti, ha generato conseguenze, sia sulle condizioni di accesso da parte degli utenti finali ai servizi televisivi digitali, sia sulle Imprese operanti nel settore.

Anche a seguito di una segnalazione da parte della società Comex, produttore di *set top box*, l'Autorità ha monitorato il comportamento di Sky Italia S.r.l. e NDS Ltd per verificarne la conformità rispetto a quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi del quale "All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I".

Tra le condizioni del citato allegato n. 2, vi è quella per cui "quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie".

L'attenzione dell'Autorità si è, quindi, rivolta all'analisi dell'equità, della ragionevolezza e non discriminazione delle condizioni poste da NDS Ltd ai produttori che avessero fatto richiesta della licenza del sistema di accesso condizionato *Videoguard* così come personalizzato per Sky Italia.

In quest'ottica, l'Autorità ha ritenuto che l'obbligo di legge esige, per la sua attuazione effettiva, che le condizioni da soddisfare siano rese conoscibili *ex ante* nella loro interezza e, quindi, verificabili, onde consentire sia la loro valutazione da parte del soggetto preposto alla verifica della equità, ragionevolezza e non discriminazione, sia la possibilità di un adeguamento a esse da parte dei potenziali fabbricanti di prodotti di apparecchiature di consumo.

In esito al procedimento, sono state considerate insufficienti, per la loro non esaustività, le informazioni fornite dalle società NDS Ltd e Sky Italia S.r.l. circa le condizioni complessivamente poste per la concessione della licenza ai produttori indipendenti di *decoder*.

Con la delibera n. 62/07/CONS, l'Autorità ha pertanto imposto a Sky Italia S.r.l. e a NDS Ltd di comunicare tutte le condizioni, comprese quelle tecniche, di sicurezza e commerciali, richieste per la concessione della licenza.

Al tempo stesso, l'Autorità ha ritenuto che, in assenza di giustificati motivi relativi alla sicurezza delle transazioni, un'esclusione a priori della possibilità per un fabbricante di produrre, distribuire e mantenere, in maniera autonoma, *decoder* compatibili con il sistema di accesso condizionato utilizzato da Sky Italia non appare compatibile con il disposto di cui all'articolo 43, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, in forza del quale i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato debbono porre condizioni ragionevoli, eque e non discriminatorie quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo.

Il Comitato Nazionale Italia Digitale

L'Autorità partecipa alle attività svolte nell'ambito del Comitato Nazionale Italia Digitale (CNID), costituito con decreto dal Ministro delle comunicazioni nell'agosto 2006, con il compito di definire e coordinare le attività necessarie alla realizzazione dello *switch off* nazionale per la transizione al digitale terrestre.

L'Autorità è coinvolta, nei lavori realizzati dal suddetto Comitato, insieme con i rappresentanti del Ministero delle comunicazioni, dell'Associazione per la televisione digitale terrestre (ADGTVi), della Conferenza Unificata (di cui in parte da Anci, Upi, Uncem), delle Società titolari di emittenti televisive private nazionali, delle associazioni delle emittenze locali maggiormente rappresentative, degli operatori via cavo e su piattaforma satellitare, degli Editori nazionali che abbiano avviato trasmissioni digitali, nonché del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle due Regioni cosiddette *all digital* quali Sardegna e Valle d'Aosta.

La struttura del Comitato prevede un Gruppo di coordinamento e si avvale del supporto specialistico di un Gruppo tecnico, co-presieduto da un rappresentante dell'Autorità e da un rappresentante dell'ADGTVi.

L'Autorità ha partecipato alle attività svolte dal gruppo tecnico nell'ambito delle seguenti tematiche:

- i. comunicazione;
- ii. dati e ricerche;
- iii. assistenza clienti;
- iv. monitoraggio sviluppo reti;
- v. monitoraggio evoluzione *set top box*;
- vi. regolamentazione;
- vii. normativa e programma nelle aree *all digital*;
- viii. contenuti della televisione digitale terrestre.

Sin dall'inizio le attività del Comitato hanno riguardato la costruzione di un percorso per l'approdo alla televisione digitale, concentrandosi in particolare sullo *switch off* anticipato delle due regioni Sardegna e Valle d'Aosta, come definito nei relativi protocolli di intesa tra il Ministero e tali due Regioni autonome.

Il primo *switch off* è avvenuto positivamente il primo marzo 2007 in Sardegna. Infatti, in tale data, le emittenti Rai 2, Rete 4 e QOOB (di Telecom Italia Media) hanno spento le trasmissioni analogiche e hanno iniziato a trasmettere in tecnica digitale.

Successivamente, a metà aprile del 2007, è stato eseguito il secondo *switch off* relativo alle trasmissioni di tali Emittenti in Valle d'Aosta. In entrambi i casi il processo di digitalizzazione è stato supportato dalla presenza di un sito Internet e dall'attività svolta da un *call center*, che hanno permesso agli utenti di ottenere tutte le informazioni relative all'installazione del nuovo sistema e alle modalità inerenti all'accesso ai contributi statali per l'acquisto del *decoder*.

Le attività del Comitato riguarderanno anche l'individuazione delle successive aree che dovranno diventare *all digital* e, nello specifico, le modalità regolamentari e tecniche per il passaggio alla tecnologia digitale.

Il servizio pubblico radiotelevisivo

Il quadro normativo, delineato dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 e dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione), prevede importanti novità in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

Prima di tale innovazione, i contenuti del servizio pubblico erano individuati in modo statico dalla Convenzione Stato-RAI del 28 marzo 1994, accessiva alla concessione RAI, mentre nell'attuale sistema, seppure i contenuti minimi siano puntualmente definiti dalle citate norme, il servizio pubblico diviene un concetto dinamico inserito nella cornice delineata dalla legge. Il legislatore, infatti, ha ritenuto opportuno che venissero fissati ulteriori obblighi di servizio pubblico in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali, demandando all'Autorità il compito di adottare delle linee guida in tal senso.

La necessità di fissare per legge, direttamente e indirettamente, i contenuti del servizio pubblico radiotelevisivo discende dall'esigenza di mantenere la coesione sociale, di sostenere e difendere la cultura nazionale e le diversità culturali, di contenere i fenomeni di emarginazione dovuti al *digital divide*.

L'ampliamento della missione del servizio pubblico radiotelevisivo nella società dell'informazione, conseguente all'apertura di nuovi settori comunicativi dovuta allo sviluppo del digitale, inoltre, è stato raccomandato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 31 gennaio 2007 (rec 2007/3).

D'altra parte, le norme e la giurisprudenza comunitaria in materia, tra le quali è opportuno citare il Protocollo di Amsterdam, sanciscono alcuni principi cardine, per i quali il servizio pubblico radiotelevisivo è collegato direttamente alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società, nonché a quella di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Tali esigenze, tuttavia, debbono rispondere al principio di proporzionalità secondo il quale il finanziamento del servizio pubblico può essere accordato solo ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi e purché tale finanziamento non perturbi le dinamiche concorrenziali e di mercato. Da ciò discende la necessità che la definizione dei compiti e delle funzioni del servizio pubblico radiotelevisivo sia precisa e fissata da ciascun Paese membro e che le emittenti di servizio pubblico tengano una contabilità separata, al fine di determinare i limiti del finanziamento. Non meno importante è l'aspetto relativo alla vigilanza sull'effettivo svolgimento dei compiti di servizio pubblico che deve essere esercitata da un'Autorità o da un organismo indipendente rispetto all'impresa incaricata dell'erogazione del servizio pubblico.

Il compito di vigilare sull'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, secondo le indicazioni della normativa comunitaria, è stato affidato dalla legislazione nazionale all'Autorità, ferma restando la competenza del Ministero delle comunicazioni circa il corretto adempimento del contratto e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi riguardo all'attuazione delle finalità del servizio pubblico.

In questo quadro si inseriscono le linee guida relative al contratto di servizio per il triennio dal 2007 al 2009, emanate ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con delibera n. 540/06/CONS del 21 settembre 2006, dall'Autorità d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, tenendo in considerazione l'esito delle audizioni con le categorie del settore e della consultazione pubblica, alla quale hanno preso parte tutti i soggetti interessati.

Con tale provvedimento l'Autorità ha individuato nella qualità dell'offerta il fine strategico della missione del servizio pubblico, stabilendo che la programmazione delle diverse tipologie di programmi quali informazione, educazione e formazione, promozione culturale e comunicazione sociale, sia equilibrata in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto.

Per valutare la qualità dell'offerta, è stato previsto un sistema che, avvalendosi di indicatori basati su criteri oggettivi di programmazione e sulla rilevazione di indici di soddisfazione degli utenti, misuri la qualità dei programmi trasmessi dalla RAI, così come essa viene percepita dai telespettatori. E' stato previsto, inoltre, che un Organismo esterno alla RAI, composto da esperti qualificati, scelti dall'Autorità e dal Ministero delle comunicazioni, controlli tale sistema e che i risultati delle misure sulla qualità siano pubblicati sistematicamente.

Le tipologie di programmi rientranti nell'ambito del servizio pubblico sono state individuate nelle linee guida in: informazione, comunicazione sociale, educazione e formazione, promozione culturale italiana ed europea, trasmissioni per i minori. Le linee guida affidano al contratto di servizio il compito di riferire i singoli generi di trasmissione di servizio pubblico alle tipologie di programmi individuate nel provvedimento, raccomandando che i generi siano definiti in maniera chiara e dettagliata e che sia evitata la commistione tra diverse tipologie.

E' previsto, anche ai fini della contabilità separata, che sia distinta la programmazione di servizio pubblico da quella commerciale, quest'ultima rimessa alla libertà editoriale dell'azienda, restando comunque assoggettata ai limiti ideologici e morali stabiliti dalla legge.

Il richiamo al rispetto rigoroso degli orari di trasmissione, contenuto nel provvedimento, sancisce un principio di carattere generale e risponde alle esigenze più volte manifestate dalle Associazioni dei consumatori.

Per quanto riguarda i minori, le linee guida contengono un richiamo nei confronti della RAI a rispettare le disposizioni stabilite dal Codice di regolamentazione TV e minori e le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione di detto Codice. Sempre in quest'ambito, è previsto che la RAI adotti, previa consultazione con l'Autorità e il suddetto Comitato, un sistema di segnalazione visiva dei programmi, che distingua quelli adatti ai minori, alla visione familiare e quelli adatti a un pubblico adulto.

Relativamente alla tematica inerente alla ricezione della programmazione radio-televisiva da parte di cittadini con disabilità sensoriali, l'Autorità ha inteso farsi carico del problema invitando la RAI ad adottare idonee misure per incrementare, sia in termini quantitativi, sia qualitativi le trasmissioni di informazione, culturali e di approfondimento, nelle diverse fasce orarie, fruibili da parte di tali utenti, nonché a promuovere la ricerca tecnologica per favorire l'accesso all'offerta multimediale alle persone diversamente abili o con ridotte capacità sensoriali.

Sempre in tema di accesso all'offerta radiotelevisiva del servizio pubblico, interpretando l'esigenza di molti cittadini che, per la conformazione orografica del nostro Paese, non ricevono il segnale televisivo diffuso su reti analogiche terrestri, l'Autorità ha inteso assicurare a tutti coloro che risultano in regola con il pagamento del canone di abbonamento, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche, prevedendo l'obbligo per la Concessionaria per il servizio pubblico di rendere disponibili in forma non criptata, via satellite o cavo, le trasmissioni diffuse sulle reti analogiche. Le modalità tecniche di realizzazione sono demandate al contratto di servizio.

Riguardo all'innovazione tecnologica, le linee guida prevedono che la RAI contribuisca in modo rilevante alla diffusione delle nuove tecnologie (digitale terrestre televisivo e radiofonico, larga banda ecc.) sviluppando anche ulteriori contenuti per la televisione digitale terrestre.

Le linee guida, infine, invitano la RAI ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione tali da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione dell'assetto organizzativo.

Il sistema di contabilità separata del servizio pubblico radiotelevisivo

L'Autorità con delibera n. 541/06/CONS, del settembre 2006, recante: "Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della delibera 186/05/CONS" ha utilizzato la facoltà di adottare, in contraddittorio con la RAI, modifiche o integrazioni allo schema di contabilità separata della Concessionaria per il servizio pubblico.

Nel merito è stata ravvisata l'opportunità di adottare una modifica alla sequenza scalare dei conti economici degli aggregati regolatori utilizzati per l'anno 2004. Tale modifica, formale ed espositiva, non muta i risultati della contabilità separata, ma risulta utile poiché evidenzia con maggiore immediatezza, le informazioni rilevanti ai sensi del quadro normativo vigente.

La prima modifica adottata riguarda i saldi degli aggregati regolatori. Lo schema approvato con la delibera n. 182/05/CONS, prevede un primo margine che include i costi e i ricavi dell'attività di servizio pubblico nonché il valore del vincolo di affollamento pubblicitario previsto dalla delibera n. 102/05/CONS.

Sul piano normativo tale margine è dunque la risultante dell'applicazione congiunta delle disposizioni del legislatore e di quelle dell'Autorità. Si è ritenuto, a seguito della fase di *test*, che possa essere maggiormente utile scindere il piano dell'applicazione delle disposizioni normative da quello inerente all'applicazione delle disposizioni regolamentari.

Tale orientamento, tradotto in termini contabili, vuol dire calcolare un primo margine dove si riporta la differenza fra i costi del servizio pubblico e i ricavi da canone, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, del testo unico della radiotelevisione. Tale saldo serve altresì a vigilare sul divieto di utilizzo della risorsa relativa al canone per finalità diverse dalla missione di servizio pubblico (articolo 47, comma 4, del testo unico). Un secondo margine, serve a valorizzare i risultati dei singoli aggregati regolatori, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, della delibera n. 102/05/CONS e, in particolare, tale margine include il valore della pubblicità.

Poiché il valore della pubblicità è dato, sia dai ricavi pubblicitari effettivamente conseguiti, sia dall'onere figurativo costituito dal vincolo di affollamento, per ragioni di trasparenza l'Autorità ha ritenuto utile dare separata evidenza alle voci che vanno a comporre tale valore. La RAI ha acconsentito a prevedere l'obbligatorietà (in calce ai conti economici regolamentari) di una apposita tabella che ricostruisca tale dato, dettagliando la pubblicità di specifica pertinenza dei singoli aggregati, nonché l'entità del vincolo di affollamento.

La seconda modifica allo schema di contabilità deriva da una proposta della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha richiesto dei chiarimenti interpretativi

circa la valorizzazione delle poste non contabili¹ e, in particolare, sulla modalità di calcolo del vincolo di affollamento pubblicitario.

La Deloitte & Touche S.p.A ha precisato che il mandato del revisore indipendente si esaurisce nella verifica della corretta applicazione delle metodologie scelte da soggetti terzi (RAI e Autorità) e non viene, pertanto, espressa da parte del revisore una valutazione di merito circa le scelte e i criteri metodologici adottati.

La Società dunque ha richiesto all'Autorità e la RAI una nota metodologica che declinasse in modo analitico la modalità di calcolo dell'onere figurativo.

La RAI, recependo tali osservazioni, ha redatto in contraddittorio con l'Autorità, una nota metodologia che sviluppa i singoli passaggi logico-matematici impiegati per il calcolo del vincolo di affollamento pubblicitario.

La nota metodologica è stata approvata dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 541/06/CONS, diventando così parte integrante dello schema di contabilità separata della Concessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo.

Gli obblighi di programmazione dei concessionari

Si possono riassumere quattro categorie di obblighi di programmazione rilevanti ai fini dell'attività sanzionatoria svolta dall'Autorità su segnalazione:

- i. tenuta del registro;
- ii. conservazione delle registrazioni;
- iii. interconnessione;
- iv. durata della programmazione.

In tale ambito l'Autorità ha adottato 7 provvedimenti di ordinanza ingiunzione, a seguito dell'inottemperanza a diffida, di cui 6 relativi alla tenuta del registro - rispettivamente relative a: "Radio Incontro" delibera n. 87/06/CSP (sanzione pari a euro 2.064,00); "Radio Fax" delibera n. 135/06/CSP (sanzione pari a euro 2.064,00); "R.A.I.B.I." delibera n. 136/06/CSP (sanzione pari a euro 2.064,00); "Canale 31" delibera n. 29/07/CSP (sanzione pari a euro 2.064,00); "L.I.R.A. TV" delibera n. 30/07/CSP (sanzione pari a euro 516,00); "Cam Tele 3" delibera n. 45/07/CSP (sanzione pari a euro 1.032,00); e 1 alla conservazione delle registrazioni relativa a: "Cam Tele 3" delibera n. 46/07/CSP (sanzione pari a euro 1.032,00). Sono stati adottati 12 provvedimenti di archiviazione in materia di tenuta del registro e conservazione delle registrazioni, di cui 8 preceduti da provvedimenti di diffida. Inoltre, sono stati emanati 4 provvedimenti di diffida, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel corso del procedimento sanzionatorio non ancora conclusosi con provvedimento di archiviazione od ordinanza ingiunzione.

Inoltre, 12 procedimenti sono stati avviati con contestazione in relazione alla violazione degli articoli 20, comma 4, e 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sugli obblighi di tenuta del registro dei programmi e di conservazione della registrazione dei programmi.

¹ Date da quei valori non presenti nella contabilità tenuta a fini civilistici ma richieste espressamente dalla delibere dell'Autorità nell'ambito dello schema di contabilità separata.

Violazione delle norme contenute nel regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento in merito al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato con la delibera n. 78/1998, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle norme dettate dal suddetto regolamento, ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità procede disponendo gli opportuni accertamenti e contestando gli addebiti agli interessati con assegnazione a questi ultimi di un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Decorso tale termine o quando le motivazioni addotte siano ritenute inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni.

Nella persistenza del comportamento oltre il termine indicato, ovvero nel caso di incompleta osservanza della diffida, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997 e, nei casi di reiterazione o di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo. Nel periodo considerato, l'Autorità ha adottato in materia 2 provvedimenti.

In particolare un procedimento ha riguardato il mancato versamento del canone di concessione e si è concluso con l'adozione di un provvedimento di archiviazione, delibera n. 715/06/CONS del 13 dicembre 2006, per presunta violazione dell'articolo 13, comma 2, dell'allegato alla delibera n. 78/1998, nei confronti della società Promomedia S.r.l. inoltre, è stato adottato un provvedimento di archiviazione relativamente agli obblighi concernenti la trasmissione dei programmi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, delibera n. 78/1998, nei confronti della società D.V.B.T. S.r.l., Emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Teleperugia", (delibera n. 35/07/CSP del 7 marzo 2007).

Altre tipologie di violazioni in materia di audiovisivo

Relativamente all'attività svolta dall'Autorità nell'ambito delle violazioni della normativa in materia di audiovisivo, nel periodo di riferimento, è stato svolto il procedimento che ha riguardato la mancata comunicazione, da parte della Fondazione Ennio Valeri, esercente l'Emittente per la radiodiffusione in ambito locale a carattere comunitario "Videoesse", nei termini e con le modalità prescritte, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, in ordine alla mancata presentazione della domanda di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), per tutto l'anno 2004, come prescritto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della delibera n. 236/01/CONS, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione" (articolo 1, comma 30, legge n. 249/1997).

Tale procedimento si è concluso con l'emanazione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione (delibera n. 327/06/CONS del 30 maggio 2006), che ha stabilito la comminazione di una sanzione pecuniaria pari a 1.500,00 euro.

Un ulteriore procedimento ha riguardato l'inottemperanza agli ordini e alle diffide dell'Autorità (articolo 1, comma 31, legge n. 249/1997) e ha portato all'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della RAI, emittenti per la radiodiffusione

televisiva in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due, (delibera n. 166/06/CSP del 22 novembre 2006, euro 100.000,00) relativamente alla delibera n. 95/06/CSP in materia di par condicio riguardante, nello specifico, gli esposti de "La Rosa nel Pugno" nei confronti delle società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due) per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 22 marzo 2006 ("TG1" e "TG2") (cfr. paragrafo 2.18).

Obblighi di programmazione di opere europee e opere di produzione indipendente

Nella relazione annuale dello scorso anno sono stati riportati i dati concernenti il rispetto degli obblighi di programmazione di opere europee e di opere di Produttori indipendenti da parte delle emittenti nazionali italiane nel biennio dal 2003 al 2004, secondo quanto disposto, a livello europeo, dagli articoli 4² e 5³ della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 (direttiva "TV senza frontiere") e, a livello nazionale, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, ora confluito negli articoli 6 e 44 del testo unico della radiotelevisione.

Tali dati erano stati trasmessi dall'Autorità alla Commissione europea in ossequio alle previsioni dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva "TV senza frontiere", che prevede che gli Stati membri trasmettano, ogni due anni, alla Commissione europea un rapporto sull'applicazione dei menzionati articoli.

Appare utile riassumere brevemente le osservazioni che la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio UE in occasione del suo 5° rapporto sull'applicazione degli articoli 4 e 5: dopo aver rilevato che nel 2003 il mercato complessivo dell'UE-25, stimato in termini di entrate delle emittenti, ammontava a circa 64,5 miliardi di euro nel 2003 (rispetto a 62,2 miliardi di euro nel 2001, con un aumento del 3,7%)⁴, la Commissione nota che esistono differenze spesso significative tra gli Stati membri in merito alla natura e all'intensità dei controlli effettuati (controllo quotidiano della programmazione, relazioni statistiche, inchieste, campionatura o, in alcuni casi, solo stime) e mostra di favorire l'ipotesi in cui il controllo viene garantito da un'Autorità di regolamentazione indipendente, come accade in Italia.

La Commissione evidenzia anche il costante aumento del numero di canali televisivi in Europa, passati dai 584 del 2003 ai 767 del 2004. Nel periodo precedente il numero di tali canali dichiarati era salito dai 472 del 2001 ai 503 del 2002, per un aumento

² L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che "gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, affinché le Emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext e televendite"

³ L'articolo 5 stabilisce che "gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, affinché le emittenti televisive riservino ad opere europee realizzate da Produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione ? escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext o televendite ? oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione."

⁴ Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2005. Dal calcolo sono escluse alcune categorie di Emittenti radiofoniche pubbliche e private.

complessivo del 61% in quattro anni (dal 2001 al 2004), dovuto principalmente all'allargamento dell'Unione europea avvenuto nel 2004: per la prima volta, infatti, sono inclusi i dieci Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 4, il tempo medio di trasmissione nella UE riservato alle opere europee da parte di tutti i canali dei vari Stati membri è stato pari al 65,18% nel 2003 e al 63,32% nel 2004, con una riduzione di 1,86 punti nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda i risultati dei precedenti periodi, nell'UE-15 la proporzione media di opere europee era pari al 66,95% nel 2001 e al 66,10% nel 2002. I risultati riportati indicano che gli obiettivi della direttiva "TV senza frontiere" relativi alla trasmissione di opere europee sono largamente conseguiti a livello comunitario.

Con riferimento all'Italia, la percentuale di opere europee trasmesse dai canali nazionali nel 2003 è stata del 59,77% e, nel 2004, del 63,28%, quindi, in linea con le medie europee. In questo computo spicca la percentuale di opere europee programmate dal gruppo RAI (79% nel 2003 e 79,8% nel 2004), mentre quelle di RTI sono in linea con la media europea (60% nel 2003 e 59% nel 2004), come quelle del gruppo Telecom Media (64,2% nel 2003 e 73,3% nel 2004). Più basse invece le quote di Sky Italia (48,4 nel 2003 e 47,5 nel 2004).

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, viceversa, la Commissione denuncia la presenza di qualche problema: dopo aver rilevato che alcuni Stati membri non predispongono in maniera adeguata le loro comunicazioni⁵, essa nota che la tendenza a medio termine riguardo la programmazione di opere europee di Produttori indipendenti⁶ sembra essere negativa: la proporzione media nell'UE, riservata alle produzioni indipendenti trasmesse da tutti i canali disciplinati in tutti gli Stati membri, è stata pari al 31,39% nel 2003 e al 31,50% nel 2004, con un aumento di 0,11 punti percentuali nel periodo di riferimento. Rispetto ai periodi precedenti (37,51% nel 1999, 40,47% nel 2000, 37,75% nel 2001 e 34,03% nel 2002), però, si è registrata una significativa diminuzione di 6,25 punti percentuali in quattro anni (dal 2001 al 2004) e un'altrettanto significativa diminuzione (6,01 punti percentuali nel corso di sei anni consecutivi dal 1999 al 2004).

Una nota a margine è stata dedicata all'Italia, per la quale la Commissione ha rilevato la sistematica esenzione dalla rilevazione statistica di tutti i canali satellitari e via cavo, che costituiscono circa il 50% di tutti i canali disciplinati dalla direttiva e soggetti alla giurisdizione italiana. Ciò derivava dall'applicazione della legge n. 122/1998 che limitava alle sole emittenti concessionarie il rispetto degli obblighi di programmazione sulle produzioni indipendenti, esentando, di conseguenza, tutti i soggetti che operano in regime di autorizzazione. La Commissione rileva comunque che, nel corso del 2005, grazie a quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione, l'Italia ha adottato i necessari provvedimenti per conformare la situazione giuridica agli obblighi che le competono a norma dell'articolo 5 della direttiva "TV senza frontiere".

⁵ La Repubblica ceca non ha comunicato le proporzioni relative alle opere di Produttori indipendenti e alle opere recenti per oltre il 50% dei canali disciplinati dall'articolo 5. La Francia e la Svezia non hanno comunicato dati su oltre il 20% dei canali disciplinati dall'articolo 5 e soggetti alla loro giurisdizione. Per quanto riguarda le opere recenti, la Lettonia non ha comunicato alcun dato, mentre la Danimarca ha trasmesso dati relativi a meno dei 2/3 dei canali disciplinati.

⁶ Nel senso indicato al considerando 31 della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, ove si stabilisce che (criteri non esaustivi): "... gli Stati membri, nel definire la nozione di "produttore indipendente", dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari".

In ultimo, sulla scorta di quanto evidenziato dalla Commissione, giova ricordare che il suddetto articolo 5 della direttiva prevede una quota media comunitaria riservata alle opere europee recenti di produttori indipendenti⁷. A tal proposito, la Commissione segnala che, sempre a causa del recepimento della direttiva operato dalla legge n. 122/1998, l'Italia non rispetta l'obbligo *de quo*: l'articolo 2 di tale norma, infatti, (rifluito nell'articolo 44 del testo unico) ha parametrato l'obbligo di programmare una percentuale del 50% di opere recenti al tempo di programmazione di tutte le opere europee e non solo alle produzioni indipendenti, come invece prevede la direttiva "TV senza frontiere". Ottemperando al disposto della norma nazionale, l'Autorità ha potuto chiedere alle emittenti il solo dato relativo alla programmazione di opere europee recenti in generale e non quello (più specifico) delle opere recenti realizzate da produttori europei indipendenti. Nel suo rapporto al Consiglio, la Commissione non ha mancato di sottolineare, dunque, la necessità che l'Italia "conformi tale pratica di relazione all'articolo 5 della direttiva".

L'Autorità ha da poco concluso anche la verifica del rispetto degli obblighi di programmazione per l'anno 2005, le cui risultanze sono pubblicate nella tabella riportata di seguito. Per la prima volta, attraverso l'Informativa Economica di Sistema, si è in grado di pubblicare uno spaccato dettagliato dei palinsesti dei canali a diffusione nazionale, che include la quota della programmazione che ciascun canale (e ciascun gruppo di canali, individuato secondo l'articolo 2 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee⁸ (di seguito regolamento quote) dedica a giochi televisivi e *talk show*, manifestazioni sportive, notiziari, pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, documentari, film e *fiction*.

Grazie a tale grado di dettaglio è possibile, ad esempio, apprezzare l'apporto qualitativo offerto da alcune emittenti a diffusione satellitare (tra tutte il gruppo Sitcom, Canali Digitali e FOX International Channels Italy) che dedicano percentuali molto elevate alla trasmissione di documentari⁹. Le tendenze mostrate nel biennio 2003-2004 per quanto riguarda l'obbligo di programmare opere europee appaiono confermate: il gruppo RAI, ad esempio, ha dedicato il 79% della propria programmazione alle opere europee, a fronte del 60,8% di RTI e del 69,7% di Sky Italia, mentre alle opere recenti RAI ha dedicato il 72% del palinsesto, in linea con quanto dichiarato da RTI (71,5%).

Una percentuale ancora superiore è stata raggiunta da Sky Italia (88%) e da Telecom Media (97%). Alcuni elementi problematici vanno rilevati invece per quanto attiene all'obbligo di programmare opere di Produttori indipendenti: le emittenti satellitari, infatti, non sembrano essersi ancora adeguate alla nuova previsione dell'articolo 6 del testo unico e non hanno comunicato i loro dati in merito alla programmazione di produzioni indipendenti.

⁷ Vale a dire opere trasmesse entro cinque anni dalla loro produzione.

⁸ Art 2, comma 4, del regolamento quote approvato con la delibera 9/99 del 16 marzo 1999 dal Consiglio dell'Autorità: "Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva a favore delle opere europee viene determinata sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo un limite minimo del 20 per cento per ciascuno di essi. La quota di riserva sulla programmazione complessiva di cui al presente comma deve essere calcolata come percentuale della somma delle ore di programmazione di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi".

⁹ Si ricorda infatti che, nelle linee guida per gli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo approvate con delibera n. 481/06/CONS, l'Autorità ha inserito i documentari tra le tipologie dei programmi (insieme alle opere teatrali e alle opere cinematografiche e musicali) maggiormente indicate per la promozione della cultura e lo sviluppo del senso critico del telespettatore.

Tabella 2.16. Programmazione televisiva per generi (2005 in %)

Società	Canale	Giochi televisivi e talk show	Manifestazioni sportive	Notiziari e servizi teletext	Pubblicità e sponsorizzazioni	Televendite	Ore di trasmissione assoggettabili agli obblighi di programmazione	Documentari	Film e fiction	Opere europee	Opere recenti	Prod Indipendenti
24 ORE TELEVISION S.P.A.	VENTIQUATTRORE.TV	37,4	0,0	0,0	4,8	0,0	57,9	28,7	0,0	50,5	100,0	100,0
AGENZIA SICILIANA INFORMAZIONE	SICILIA CHANNEL	17,7	0,1	6,9	1,7	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALICE SPA	ALICE	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	97,3	53,4	0,0	100,0	100,0	0,0
LEONARDO SPA	LEONARDO	9,6	0,0	0,0	1,3	0,0	89,1	10,6	0,7	100,0	100,0	0,0
MARCOPOLO SPA	MARCOPOLO	1,8	0,0	0,0	2,3	0,0	95,9	98,2	0,0	100,0	97,4	0,0
NUVOLARI SPA	NUVOLARI	9,0	32,0	0,0	3,0	0,0	56,0	6,7	0,0	100,0	100,0	0,0
TOTALE		5,1	8,0	0,0	2,3	0,0	84,6	42,2	0,2	100,0	100,0	0,0
CANALE 9 DI TELEOGGI	CANALE 9	0,0	4,2	16,7	8,3	20,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANALI DIGITALI SEASONS	JIMMY PLANET	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	97,2	1,2	14,3	34,0	73,7	13,7
	PLANET	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	97,7	52,0	0,0	66,9	77,1	11,5
	CACCIA E PESCA	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	99,5	74,2	0,0	85,0	81,3	14,6
TOTALE		0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	98,0	39,7	5,2	60,1	78,1	13,1
CLASS CNBC SPA	CLASS CNBC	0,0	0,0	16,3	2,9	0,0	80,8	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
COSTANZA MAGNA SRL	GBR	18,1	0,0	49,5	3,0	17,6	11,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
DELTA TV SRL	DELTA TV	0,0	0,0	3,1	3,0	73,4	20,5	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
EDITORIALE TV SRL	LA 8	4,2	0,6	4,2	4,2	33,3	53,6	0,0	0,0	90,0	94,7	45,0
	MAGIC	4,2	0,0	4,2	4,2	33,3	54,2	0,0	0,0	60,0	100,0	21,0
	SAT 8	4,2	0,6	4,2	4,2	33,3	53,6	0,0	0,0	90,0	4,9	45,0
TOTALE		4,2	0,4	4,2	4,2	33,3	53,8	0,0	0,0	79,9	62,5	36,9
EDIZIONI G.E.C. S.P.A.	RTC TELECALABRIA	6,7	6,7	13,3	20,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDIZIONI TAGLIAMONTE	NAPOLI NOVA	15,0	0,0	15,0	10,0	25,0	35,0	0,0	0,0	12,5	22,9	0,0
ELEMEDIA S.P.A.	DEEJAY TV	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	96,4	0,0	0,0	53,1	99,9	38,6
FOX	A1	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	97,5	33,9	0,0	51,9	98,8	0,0
INTERNATIONAL CHANNELS	CULT	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	96,7	7,7	3,6	87,4	60,6	0,0
	FOX	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	92,8	0,0	6,0	21,7	75,3	0,0
ITALY SRL	FOX CRIME	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	95,0	2,1	3,9	31,5	86,9	0,0
	FOXLIFE	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	92,6	0,1	3,9	42,8	91,8	0,0
	FOXLIFE (2ª.)	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	87,0	0,2	7,1	38,5	95,3	0,0
	NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	96,2	38,9	0,0	54,6	96,9	0,0